



DOMANDE POSTE FREQUENTEMENTE (FAQ)

Unità di coordinamento scuole universitarie e diritto, **aggiornato il 22.06.2022**

Insegnanti ucraini con statuto di protezione «S»

1) Necessito di un riconoscimento della CDPE per poter lavorare?

La conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è competente per la valutazione e il riconoscimento dei diplomi esteri nel campo dell'insegnamento e dei diplomi rilasciati in ambito pedagogico-terapeutico (pedagogia specializzata, logopedia, terapia psicomotoria). A tale proposito è necessario presentare una domanda.

In generale, per poter lavorare, i cantoni richiedono un diploma d'insegnamento riconosciuto dalla CDPE. In Svizzera le autorità competenti per le assunzioni sono i cantoni. Il reclutamento, l'esame dei requisiti professionali così come la determinazione del salario, sono anch'esse quindi di competenza cantonale.

2) Come posso presentare una domanda?

La domanda di riconoscimento va presentata in forma elettronica tramite il [portale online CH-Login](#). Si prega di creare innanzitutto un conto utente secondo la [guida](#).

Sotto i seguenti link trova le check list con i documenti da presentare:

- [Check list diplomi d'insegnamento](#)
- [Check list diplomi nel settore della pedagogia speciale, della logopedia e della terapia psicomotoria](#)

3) È prevista una procedura speciale con lo statuto di protezione «S»?

La procedura di riconoscimento dei diplomi e i requisiti necessari sono regolati nel regolamento concernente il [riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006](#). Il principio dell'uguaglianza giuridica è di centrale importanza. Anche in casi particolari (come ad esempio un'acuta carenza d'insegnanti o insegnanti riconosciuti come rifugiati oppure – come attualmente – in possesso dello statuto di protezione «S») non è possibile derogare dai requisiti prescritti dal regolamento di riconoscimento dei diplomi.

4) Quali competenze linguistiche vengono richieste?

Per un riconoscimento si esige un diploma riconosciuto a livello internazionale del livello C2, in una delle lingue nazionali svizzere (v. [promemoria Esigenze riguardo alle competenze linguistiche](#)). Con l'esibizione dello statuto di protezione «S» il diploma di lingua può essere presentato entro 2 anni a partire dall'inoltro della domanda di riconoscimento.

5) Quanto costa presentare una domanda di riconoscimento?

La procedura di verifica è soggetta a una tassa di cancelleria. Per la verifica d'equipollenza di un diploma ottenuto in uno Stato terzo (Ucraina) si riscuote una tassa di CHF 1000.00. **Se la Sua situazione finanziaria non le consente di pagare la tassa di cancelleria, La preghiamo di contattare direttamente l'autorità cantonale competente o il partner regionale per chiarire le possibili opzioni di sostegno (ad esempio prestiti).**

6) Quanto dura la procedura di verifica?

La procedura richiede determinati tempi di elaborazione, sono escluse procedure accelerate. Per le procedure riguardanti i diplomi provenienti da Stati dell'UE si calcolano, di regola, quattro mesi. Il disbrigo dei diplomi rilasciati da Stati terzi può richiedere molto più tempo, fino a un anno a partire dal ricevimento del dossier completo.

7) Mi mancano documenti, posso comunque presentare una domanda?

A causa dell'attuale situazione precaria in Ucraina e la conseguente difficoltà di disporre di tutta la documentazione necessaria, può comunque inoltrare una domanda di riconoscimento. La preghiamo di notare che per l'esame d'equipollenza sono indispensabili prove relative alla conclusione della Sua formazione, in particolar modo relative al contenuto e la durata. Senza queste informazioni non possiamo entrare in materia e quindi esaminare la Sua domanda. In tal caso La contatteremo e valuteremo insieme a Lei i passi successivi.

Contatto

Segretariato generale CDPE, Unità di coordinamento scuole universitarie e diritto
+41 31 309 51 31 / diplom@edk.ch / www.cdpe.ch